

## **BGer H\_385/2001 vom 9. Mai 2003**

Bundesgericht, 2003-05-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_H\\_385\\_2001](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_H_385_2001)

FR: TF H\_385/2001 du 9 mai 2003

IT: TF H\_385/2001 del 9 maggio 2003

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, come hanno ritenuto i primi giudici, l'amministrazione, anziché procedere a una determinazione d'ufficio dei contributi dovuti, abbia escluso, in conseguenza della mancata produzione della documentazione richiesta, M. T. \_\_\_\_\_ dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero.

#### **E. 2**

Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura ( art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG ).

In materia di contribuzioni pubbliche il Tribunale federale delle assicurazioni non è vincolato dai motivi che le parti invocano e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio ( art. 114 cpv. 1 OG ).

#### **E. 3**

I giudici commissionali, ritenendo applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2000 per essersi le circostanze poste a fondamento della decisione di esclusione verificate - perlomeno in maniera preponderante - sotto l'imperio del diritto allora determinante, hanno diffusamente esposto le norme ( art. 2 LAVS , nonché art. 5, 13 e 17 OAF ) e i principi giurisprudenziali ( DTF 117 V 108 consid. 4) disciplinanti la materia facendo notare che, sia dal profilo del nuovo che del precedente ordinamento, la Cassa, sanzionando con l'esclusione dell'affiliata dall'assicurazione facoltativa il mancato invio della documentazione richiesta, avrebbe agito correttamente.

#### **E. 4**

Pur potendosi domandare se alla fattispecie concreta non fosse piuttosto applicabile il nuovo ordinamento entrato in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. DTF 126 V 166 consid. 4b), l'operato della precedente istanza merita comunque, nel suo complesso, di essere tutelato.

Infatti, anche il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2000 contemplava la possibilità, di principio, di escludere i cittadini svizzeri all'estero assicurati facoltativamente che, nonostante un avvertimento, non adempivano le loro obbligazioni (art. 2 cpv. 6 vLAVS), e in particolare non ottemperavano al dovere - valido ieri come oggi - di fornire tutte le informazioni necessarie e di comprovare, su richiesta, mediante documenti giustificativi l'esattezza delle indicazioni date ( art. 5 OAF ; cfr. pure DTF 117 V 108 consid. 4).

Tale principio trova oggi ancor più chiara espressione nelle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2001. Così, mentre l' art. 2 cpv. 3 LAVS recita che sono esclusi dall'assicurazione facoltativa gli assicurati che non forniscono le indicazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto, l'art. 13 cpv. 1 seconda frase OAF precisa che sono (pure) esclusi dall'assicurazione gli assicurati che non inoltrano entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla rappresentanza all'estero, al servizio AVS/AI o alla Cassa di compensazione i documenti giustificativi richiesti (cfr. pure VSI 2001 pag. 24).

### **E. 5.1**

La ricorrente si oppone alla sua esclusione dall'assicurazione facoltativa e fa valere che, essendo essa già stata affiliata in precedenza tramite il marito e dovendo di conseguenza già aver versato i relativi contributi "a meno che non si voglia sostenere che l'assicurazione fosse gratuita", l'amministrazione avrebbe dovuto procedere a una determinazione dei contributi mediante tassazione d'ufficio conformemente a quanto disposto dall' art. 17 cpv. 1 OAF . Sennonché tale allegazione, oltre a non trovare riscontro negli atti all'inserto, deve essere disattesa.

#### **E. 5.1.1**

Giusta l' art. 17 cpv. 1 OAF , rimasto invariato anche successivamente al 1° gennaio 2001, la determinazione dei contributi, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, avviene mediante tassazione d'ufficio se, dopo diffida ed assegnazione di un determinato termine, l'interessato non fornisce le necessarie indicazioni per stabilirne l'entità.

Ora, fino al 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, le donne senza attività lucrativa sposate con un assicurato, pur essendo anch'esse automaticamente assicurate per il fatto dell'affiliazione del marito ( DTF 117 V 97 ), non erano tenute a pagare i contributi (art. 3 cpv. 2 lett. b vLAVS), né potevano effettuare dei pagamenti a titolo facoltativo (RCC 1949 pag. 195 seg.; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 56 n. 2.10). Per il resto, non risulta - né la ricorrente lo pretende - che M. T. \_\_\_\_\_ abbia altrimenti pagato contributi a dipendenza del fatto che essa avrebbe esercitato un'attività lucrativa. Ne discende che l'accertamento da parte della Cassa di compensazione, secondo cui l'insorgente sarebbe stata sottoposta per la prima volta all'obbligo di pagare dei contributi a partire dal 1° gennaio 1997, non presta il fianco a censura alcuna.

Da notare infine che l'eventualità di un pagamento di contributi propri a dipendenza del fatto che il coniuge (che peraltro figura anch'egli senza attività lucrativa) potrebbe aver versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo ( art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS ), non entra in linea di considerazione nella presente vertenza, la norma in questione essendo stata introdotta solo con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS.

In tali condizioni, l'amministrazione giustamente non poteva procedere a una tassazione d'ufficio sulla base di quanto sancito dall' art. 17 cpv. 1 OAF .

#### **E. 5.1.2**

Né si sarebbe giustificato, come sembra proporre l'UFAS, di prescindere da un'esclusione dell'assicurata per il fatto che i contributi dovuti dal marito, G. T. \_\_\_\_\_, sarebbero stati conteggiati sulla base della situazione di reddito e di sostanza dei coniugi (VSI 1994 pag. 175 consid. 3 e 4a), ritenendo con ciò che questi elementi avrebbero permesso

all'amministrazione di determinare anche le quote a carico della moglie.

L'interpretazione proposta dall'UFAS in questa sede, oltre a mal conciliarsi con il senso della legge risultante dal testo dell' art. 2 cpv. 3 LAVS (rispettivamente dell'art. 2 cpv. 6 vLAVS in relazione con l' art. 5 OAF ), che non sembra lasciare molti spazi per una deroga al principio dell'esclusione, si pone infatti in insanabile contrasto con il chiaro disposto di ordinanza ( art. 17 cpv. 1 OAF ) che - senza sconfinare manifestamente, perlomeno non in senso sfavorevole per i destinatari, dal quadro di competenze delegategli dalla norma di legge e senza pertanto limitare in maniera maggiormente incisiva i diritti degli assicurati (cfr. a proposito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni in tema di controllo della legittimità di un'ordinanza del Consiglio federale DTF 124 V 66 consid. 3a e le sentenze ivi citate) - fa espressamente dipendere l'eventualità di una tassazione d'ufficio dal pagamento di contributi (cfr. anche direttive dell'UFAS concernenti l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero cifre marg. 3011 seg. e 4050). Circostanza, quest'ultima, che, come avuto modo di rilevare al consid. 5.1.1, non si avvera nel caso di specie.

### **E. 5.2**

Inconferente è infine l'osservazione ricorsuale secondo cui l'insorgente avrebbe fornito le indicazioni necessarie per determinare i contributi da essa dovuti.

In realtà, come pertinentemente rilevato dai primi giudici, M. T. \_\_\_\_\_, nonostante i numerosi inviti in tal senso, non ha ossequiato al proprio obbligo di informazione. In particolare, essa non ha trasmesso all'amministrazione la benché minima dichiarazione ufficiale a conferma della sua esenzione fiscale. E nemmeno si è preoccupata di produrre, nonostante le ripetute richieste, una attestazione dell'ignoto proprietario dell'abitazione di via Y. \_\_\_\_\_ a X. \_\_\_\_\_ - luogo di residenza dei coniugi T. \_\_\_\_\_ già nel 1979 (cfr. dichiarazione di adesione 7 agosto 1979 di G. T. \_\_\_\_\_ all'assicurazione facoltativa) - che confermasse esistenza e modalità dell'asserito rapporto di comodato. Così (non) agendo, M. T. \_\_\_\_\_ ha gravemente contravvenuto al proprio obbligo di collaborazione e di informazione, che in quest'ambito, tenuto conto dell'accresciuta difficoltà, per l'amministrazione, di accertare fatti e situazioni all'estero ( DTF 113 V 90 consid. 5b), riveste particolare rilievo.

### **E. 5.3**

Stante quanto precede, la decisione di escludere M. T. \_\_\_\_\_ dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero per inadempimento dei propri obblighi di informazione deve essere confermata e il ricorso di diritto amministrativo respinto.

### **E. 6**

Viste le particolari circostanze, pur trattandosi di una procedura non gratuita, la lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ( art. 134 OG a contrario), si può eccezionalmente dispensare la ricorrente dall'onere delle spese processuali. Diviene pertanto priva di oggetto la domanda intesa ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.